



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

46[^] Seduta

Martedì 22 ottobre 2024

Deliberazione n. 319 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti e aziende del servizio sanitario regionale.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 25, assenti 6

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i tre articoli, che sono approvati per come emendati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 323/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 25, a favore 25–, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 22 ottobre 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 319 del 22 ottobre 2024

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

DISPOSIZIONI PER LA PROROGA DI GRADUATORIE VIGENTI DEI CONCORSI

PUBBLICI DI ENTI E AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 ottobre 2024

Reggio Calabria, 22 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge è volta a prorogare la validità delle graduatorie approvate all'esito delle procedure concorsuali di Enti e Aziende del servizio sanitario regionale in scadenza nel 2024, al fine di superare la perdurante mancanza di personale in ambito sanitario regionale e assicurare la continuità delle relative prestazioni.

La necessità di preservare il capitale umano delle graduatorie vigenti, in considerazione dello stato emergenziale in cui versa la sanità calabrese, va conciliata con quella del contenimento della spesa pubblica, evitando costi e sforzi organizzativi derivanti dall'espletamento di una nuova procedura concorsuale.

Il ricorso a graduatorie vigenti consente, infatti, di abbattere notevolmente i tempi per colmare le carenze delle piante organiche degli enti interessati. A tal proposito giova segnalare che, a livello statale, l'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n.146/2021, prevede che "in considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, incluse le regioni e gli enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche da altre pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente".

La previsione, anche a livello regionale, di una norma ad hoc che dispone la proroga delle graduatorie già esistenti per l'assunzione di candidati risultati idonei, ma non vincitori in concorsi già espletati, oltre a rientrare nella potestà legislativa regionale, risulta essere compatibile con il quadro ordinamentale vigente, come emerge da consolidata giurisprudenza costituzionale e amministrativa.

La Corte costituzionale ha infatti costantemente affermato che la regolamentazione sull'accesso all'impiego regionale attiene alla potestà regionale di organizzare il proprio personale, ambito in cui non è ipotizzabile il ricorrere di un'esigenza di uniformità sull'intero territorio nazionale. In particolare, la Consulta, nella sentenza n.84/2022, ha ricordato che «gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia "ordinamento civile", dovendosi per converso ricondurre alla materia



Consiglio regionale della Calabria

residuale dell'organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono "a monte", in una fase antecedente all'instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale».

Alla luce di quanto esposto, pertanto, tale disciplina rientra a pieno titolo nell'ambito della competenza legislativa della Regione in materia di organizzazione degli uffici, di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione (ex multis sent. nn. 241/2018, 126/2020, 194/2020, 273/2020, 20/2021, 25/2021, 195/2021, n. 58 e n. 42 del 2021, 9/2022, 39/2022, 84/2022, 41/2023).

A ciò aggiungasi che la presente legge segue analoghi provvedimenti legislativi adottati in altre Regioni (si segnalano, le recenti l.r. Toscana n. 1 del 24 gennaio 2024 e l.r. Sicilia n. 3 del 31 gennaio 2024, non impugnate dal Governo) e dalla stessa Regione Calabria che, con la recente legge regionale 26 luglio 2023, n.29 ha già provveduto a disporre la proroga di graduatorie del servizio sanitario regionale e le relative norme non sono state oggetto di impugnativa governativa. Si specifica infine che, la proroga di ulteriori ventiquattro mesi di graduatorie vigenti è già stata valutata come rispettosa del principio del buon andamento dell'amministrazione previsto all'articolo 97 Cost., anche con riguardo ai termini di efficacia stabiliti dall'articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001. In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 241 del 2018, si è pronunciata a favore della legge regionale n. 23/2017 della Valle d'Aosta, che disponeva la proroga di un ulteriore anno delle graduatorie della AUSL in scadenza nell'anno 2018, sottolineando che la limitatezza temporale della proroga e la corrispondenza a una peculiare esigenza di buon andamento dell'amministrazione non sono tali da rendere la selezione che vi ha dato luogo tanto lontana nel tempo tanto da richiedere la necessità di aggiornamento professionale di quanti accedono all'impiego. In conclusione, la limitata proroga ivi prevista, col rendere disponibile un'immediata provvista di risorse umane, ha consentito alla AUSL di rimediare, con tempestività, alle proprie carenze di personale, così da poter assicurare l'erogazione di prestazioni corrispondenti a congrui standard di qualità nel settore sanitario, cui è affidato il compito di garantire il fondamentale diritto dell'individuo alla salute (articolo 32, comma 1, Costituzione).

La presente legge, alla luce di quanto sopra esposto, appare in linea con la norma statale di riferimento e si compone di tre articoli, di seguito descritti.



Consiglio regionale della Calabria

L'articolo 1, al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario regionale, l'efficienza amministrativa nonché garantire il buon andamento e il contenimento della spesa regionale, prevede la proroga di ulteriori ventiquattro mesi dalla scadenza, dell'efficacia delle graduatorie approvate nell'anno 2022 all'esito delle procedure concorsuali di Enti e Aziende del servizio sanitario regionale.

L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari, considerando che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti e aziende del servizio sanitario regionale.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, rispetto all'ordinaria vacatio legis, considerato che la sanità calabrese continua a versare in una situazione emergenziale, che occorre garantire la continuità assistenziale e amministrativa delle prestazioni sanitarie e che molte graduatorie di concorsi pubblici regionali già espletati sono prossime alla scadenza prevista dalla normativa di riferimento.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Tabella 1 – Oneri finanziari

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Ha carattere ordinamentale. Prevede, al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario regionale, il buon andamento e il contenimento della spesa regionale, la proroga di ulteriori ventiquattro mesi dalla scadenza, dell'efficacia delle graduatorie approvate nell'anno 2022 all'esito delle procedure concorsuali di enti e aziende del servizio sanitario regionale.	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

2	Prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti e aziende del servizio sanitario regionale.	//	//	0,00 €
3	Prevede l'entrata in vigore anticipata della legge, rispetto all'ordinaria vacatio legis, considerato che la sanità calabrese continua a versare in una situazione emergenziale.	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Proroga graduatorie vigenti)

1. Al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario regionale e l'efficienza amministrativa nonché garantire il buon andamento e il contenimento della spesa regionale, è prorogata di ulteriori ventiquattro mesi dalla scadenza l'efficacia delle graduatorie approvate nell'anno 2022 all'esito delle procedure concorsuali di enti e aziende del servizio sanitario regionale.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti e aziende del servizio sanitario regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.